

A cura di **Deborah Di Rosa**

Esonero disabili: dal 1° ottobre nuove regole per autocertificare

Categoria: **Previdenza e lavoro**Sottocategoria: **Varie**

Novità per i datori di lavoro che si avvalgono della possibilità di esonero dal collocamento obbligatorio dei disabili con riferimento alle mansioni pericolose, caratterizzate da un alto tasso di rischio INAIL. Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione, il Ministero del Lavoro renderà operativa dal 1° ottobre una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. Vediamo chi deve presentare l'autocertificazione entro il 31 ottobre e quali sono le nuove modalità di calcolo del contributo di esonero.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Collocamento obbligatorio	2
Contributo di esonero	3
Versamento del contributo di esonero	4
Disposizione transitoria	4
Sanzioni	4
Riferimenti normativi	4

Premessa

Cambiano le procedure e i termini ma non le regole utili alla gestione dell'esonero dagli obblighi di assunzione del collocamento obbligatorio per gli addetti a lavorazioni ad alto rischio. Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale dell'11 giugno 2024 che introduce nuove modalità per l'autocertificazione e il **versamento del contributo** esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che vogliono avvalersi dell'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.

Collocamento obbligatorio

I datori di lavoro che **occupano più di 14 dipendenti** devono riservare una quota variabile di posti di lavoro in favore di soggetti disabili, a livello nazionale e con possibili compensazioni territoriali o fra imprese di uno stesso gruppo. In particolare:

- 1 tra 15 ai 35 è necessario assumere un lavoratore disabile;
- 2 da 36 a 50 dipendenti è obbligatorio assumere due lavoratori appartenenti alle categorie protette;
- 3 con oltre 50 dipendenti è necessario invece riservare il 7% dei posti in favore delle categorie protette.

Per determinare le dimensioni occupazionali dell'azienda, si computano tutti i lavoratori, esclusi:

1	→	gli apprendisti;
2	→	i dirigenti;
3	→	i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;
4	→	i lavoratori a domicilio;
5	→	i disabili già in forza;
6	→	i lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro o avviati al lavoro senza il tramite del collocamento obbligatorio;
7	→	i lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi;
8	→	i lavoratori per i quali l'Azienda paga un premio INAIL superiore al 60 per mille;
9	→	i lavoratori occupati con contratto di somministrazione di durata inferiore a 12 mesi.

NOTA BENE - Il datore di lavoro può escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.



Inoltre:

A	→	i lavoratori part-time si computano "pro quota";
B	→	i lavoratori a chiamata si computano in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente.

Contributo di esonero

Il contributo giornalieri di esonero da versare è pari a **39,21** per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il pagamento viene effettuato tramite avvisi generati dalla piattaforma PagoPA. Il primo versamento copre il trimestre di riferimento e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese del trimestre.

Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale "Servizi lavoro".



ATTENZIONE! Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.

I dati da dichiarare nell'autocertificazione sono:

1	→	la base di computo;
2	→	il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
3	→	il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
4	→	la quota di esonero.

La quota di esonero non può essere superiore:

1	→	alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
2	→	alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
3	→	al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.



NOTA BENE - In caso di mancato versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Versamento del contributo di esonero

Ai fini dell'esonero autocertificato, **i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** un contributo esonerativo calcolato sulla base di una regola convenzionale che prende a riferimento cinque giorni lavorativi a settimana su 22 giorni lavorativi al mese: il calcolo che ne deriva è di 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero che, su base giornaliera, è pari ad euro 39,21 per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Disposizione transitoria

La nuova autocertificazione, attestante le unità in esonero in tutte le province interessate, riguarda:

le aziende private e gli enti pubblici economici che inizieranno a fruire dell'esonero per la prima volta, tenute ad adempiere entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo;

i datori di lavoro che già stanno beneficiando dell'esonero. Per questi ultimi, infatti, la presentazione entro il 31 ottobre 2024 equivale all'opzione per mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente, mentre quella avvenuta in data successiva comporta la decorrenza di una nuova pratica di esonero.

Una volta inserita l'autocertificazione, la procedura online genererà il primo avviso di pagamento utile a coprire il periodo compreso tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre, mentre i successivi avvisi copriranno l'intero trimestre e dovranno essere pagati, come sempre, entro il 10 del primo mese del trimestre medesimo. I pagamenti saranno gestiti mediante la piattaforma PagoPA e, solo dopo il riscontro positivo del pagamento, l'autocertificazione sarà considerata come validamente presentata con decorrenza dell'esonero.

Sanzioni

L'omessa copertura delle quote riservate ai disabili comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 196,05 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo d'assumere soggetti.

Riferimenti normativi

- Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- D.lgs. n. 151/2015;
- Decreto ministeriale n. 43 del 11 marzo 2022;
- Decreto interministeriale 10 marzo 2016;
- Decreto interministeriale 11 giugno 2024.